

Nota n. 10831 del 26-09-2018

**Oggetto:** Quesito su lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale

Si riscontra con la presente, sentito l'Ufficio legislativo di questo Ministero, il quesito in oggetto, volto a conoscere se le cooperative sociali di tipo B, in quanto imprese sociali di diritto, possano o meno attingere per le proprie assunzioni al bacino di soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i., più ampio di quello previsto dall'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991.

Nel caso specifico, la cooperativa sociale di cui al quesito intenderebbe svolgere attività di coltivazione terreni e produzione di ortaggi, di piccole attività manifatturiere quali rifinitura di pelletteria, falegnameria e facchinaggio, rientrando nella lettera b) della L. 381/91 ("*svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*"), attraverso l'impiego di lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per asilo politico.

La soluzione al quesito deve essere fornita alla luce del sistema dei rapporti intercorrenti tra le norme regolatorie dei due istituti, ovvero l'impresa sociale e la cooperativa sociale.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. n.112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e ad esse le disposizioni di cui al medesimo d.lgs. n.112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative. Il codice del Terzo settore, all'articolo 40, comma 1, rinvia al citato d.lgs. n. 112/2017 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle imprese sociali; il medesimo articolo, al successivo comma 2, chiarisce che le cooperative sociali sono regolate dalla legge n. 381/1991.

Tale cornice normativa deve pertanto essere applicata alle due fattispecie dell'impresa sociale di inserimento lavorativo (disciplinata dall'articolo 2 comma 4 del d.lgs.n.112/2017) e della cooperativa sociale di tipo b), finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (disciplinate dall'art. 4 della l. n. 381/1991).

Nel primo caso, le imprese diverse dalle cooperative sociali che intendano qualificarsi come imprese sociali, sono tenute ad occupare almeno un trenta per cento dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 4 del d. lgs. 112/2017.

Nella lettera a) rientrano i lavoratori molto svantaggiati, come individuati nell'art. 2, numero 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto è da considerarsi *molto svantaggiato* il lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito oppure il lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che versi in una delle seguenti condizioni:

- Avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Aver superato i 50 anni di età;

- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Nella lettera b) del medesimo articolo 2 comma 4 rientrano le seguenti categorie:

- Le persone svantaggiate o con disabilità, come individuate dall'articolo 112, comma 2 del d.lgs.n.112/2017: soggetti con disabilità contemplati dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- I beneficiari di protezione internazionale, ai sensi del d. lgs. n. 251/2007,
- Le persone senza fissa dimora, iscritte nell'apposito registro, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Per le cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991, il bacino delle persone svantaggiate è individuato dall'articolo 4 comma 1 della medesima legge ed è costituito da: *"invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni"*.

Dalla ricostruzione sopra fatta emerge che gli ambiti soggettivi, previsti rispettivamente all'art. 2 comma 4 del d.lgs. 112/2017 e all'art. 4 comma 2 della legge 381/1991, non sono tra loro coincidenti, in ragione della maggior ampiezza prevista dalla normativa di riforma dell'impresa sociale. **Pertanto, alla luce del principio di specialità della normativa sulle cooperative sociali, come espresso sia nel d.lgs.n.112/2017 che nel d.lgs n.117/2017 sopra richiamati, l'individuazione delle tipologie di persone svantaggiate, con riguardo alla cooperativa sociale di tipo b), andrà fatta in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 4 comma 1 della legge n. 381/1991.**

Conseguentemente, solo un'impresa sociale che non sia tale di diritto, anche se costituita in forma di società cooperativa, potrà attingere, ai fini del raggiungimento del limite minimo del trenta per cento di cui all'art. 2 comma 5 d. lgs. 112/2017 e s.m.i., a tutte le categorie di persone e lavoratori contemplati dal comma 4 dello stesso art. 2, inclusi dunque i beneficiari di protezione internazionale. Ciò in quanto tale ente acquisisce la qualifica di impresa sociale ed è assoggettata alla relativa disciplina non *ipso iure*, ma solo ed unicamente a condizione che siano rispettati i requisiti di qualificazione previsti dal d. lgs. 112 del 2017.

Di contro, nei confronti delle cooperative sociali costituite ex l. n. 381/1991, che acquisiscono **di diritto** la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d. lgs. 112/2017, la disciplina prevista dal suddetto decreto si applica nel rispetto della normativa

specifica delle cooperative. Pertanto, per tali enti, l'individuazione delle tipologie di persone svantaggiate avverrà sulla base di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della legge n. 381/1991. La cooperativa sociale quindi dovrà in primis garantire il rispetto delle quote specifiche, attinte tra le proprie categorie di riferimento, per le quali beneficerà dei particolari e specifici vantaggi contributivi previsti dal comma 3 dell'articolo 4, solo ed esclusivamente per le categorie citate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi  
e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"